



**Copia**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 53 DEL 28/12/2015**

**OGGETTO:**

**Piano Regolatore Generale Comunale. Adozione di variante non sostanziale ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per inserimento di nuova destinazione d'uso in sottozona Cd3.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **diciotto** e minuti **zero** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

| Cognome e Nome                    | Presente |
|-----------------------------------|----------|
| GROSI JACQUES Giulio - Sindaco    | Sì       |
| VUILLERMIN Diego - Vice Sindaco   | Sì       |
| CURTAZ Jean Paul - Consigliere    | Sì       |
| CHARLES Alberto - Consigliere     | Sì       |
| GROSI JACQUES Liliana - Assessore | Sì       |
| LEVEQUE Anna - Consigliere        | Sì       |
| MATH Gabriele - Assessore         | Sì       |
| REVIL Riccardo - Consigliere      | No       |
| VICQUERY Remigio - Consigliere    | No       |
| VICQUERY Renata - Consigliere     | Sì       |
| VICQUERY Roberto - Assessore      | Sì       |
|                                   |          |
| Totale Presenti:                  | 9        |
| Totale Assenti:                   | 2        |

Assiste quale Segretario il **d.ssa Roberta TAMBURINI**.

Il Signor **GROSI JACQUES Giulio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 28/12/2015

**OGGETTO :** Piano Regolatore Generale Comunale. Adozione di variante non sostanziale ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per inserimento di nuova destinazione d'uso in sottozona Cd3.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** della propria Deliberazione n. 32 del 29.12.2014 recante ad oggetto: *“Accoglimento della proposta di modificazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1739 del 28 novembre 2014 inerenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 15, comma 13, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11”* con la quale si è concluso l’iter amministrativo di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale alle norme e ai provvedimenti attuativi della legge urbanistica 6 aprile 1998, n. 11 nonché alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico;

**TENUTO CONTO** che la variante sostanziale al Piano Regolatore ha assunto efficacia dal giorno 13 gennaio 2015 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 della dichiarazione del Comune ai sensi dell’art. 15 comma 14 della l.r. 11/1998;

**VISTA** la richiesta presentata in data 01 ottobre 2015 (ns. rif. prot. n. 7380/X-9) dalla sig.ra Revil Rita in qualità di legale rappresentante della ditta GEO S.r.l. recante ad oggetto: *“Richiesta di variante al P.R.G.C.”* con la quale chiede di inserire nella sottozona Cd3 di “Estoul” *la possibilità di realizzare locali destinati al noleggio sci, alla preparazione e riparazione delle attrezzature sciistiche, nonché alla vendita di articoli sportivi”*;

**TENUTO CONTO** che la stessa sig.ra Revil Rita nella richiesta di cui sopra ha precisato:

- di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel comune di Brusson in località Estoul e distinto in mappa al foglio 61 particelle n. 778 e n. 38;
- che l’appezzamento di terreno di proprietà sopracitato risulta essere inserito nella sottozona Cd3 del Piano Regolatore generale ed è collocato in prossimità della partenza degli impianti sciistici di Estoul;
- che sui mappali sopracitati insiste un fabbricato di proprietà oggetto di intervento di recupero di cui alla SCIA edilizia prot. n. 9489 del 05 dicembre 2014 per *“rifacimento della impermeabilizzazione- varianti interne – ampliamento WC interrato- realizzazione di aperture per l’areazione e sistemazione del prospetto frontale*;
- che è attualmente in corso un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di *“autorimessa interrata, locale bar tavola calda e struttura di affittacamere”*;

**VISTO** che attualmente la sottozona Cd3 ammette la realizzazione di nuove costruzioni con le seguenti destinazioni d’uso:

- alberghi;
- strutture ricettive extralberghiere: *esercizi di affittacamere*;
- un solo esercizio per: *ristorante e bar*;

- *abitazione permanente o principale;*
- *abitazione temporanea;*

così come riportato nella Tabella CD2 delle Norme Tecniche di Attuazione in vigore:

**TABELLA CD2**

| <b>Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b>                         |                                         |                     |                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>sottozona: Cd2 Vollon, Cd3 Estoul, Cd4 Fenilletaz</i>                                           |                                         |                     |                                      |                                                          |
| destinazioni d'uso                                                                                 | interventi                              | strumenti attuativi | Sur quota minima                     | Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100% |
| <b>art. 10</b>                                                                                     | <b>artt. 8,9</b>                        | <b>art. 7</b>       |                                      |                                                          |
| Commi<br>8. lettera f) ristoranti e bar (NB2)<br>9. Attività turistiche ricettive<br>lettere a) g) | art.8 comma 1 lettera b)<br>punti 1, 2  | Pc<br>SCIA          | <b>Quota prevalente</b><br>(min 60%) |                                                          |
| commi<br>5. Abitazione permanente o principale<br>6. Abitazione temporanea                         | art.8 comma 1 lettera b)<br>punti 1, 2, | Pc<br>SCIA          |                                      | <b>quota residua</b>                                     |

**NB1:** di cui all'art. 10 comma 6 e abitazione permanente principale di cui all'art. 10 comma 5 è vincolata alle prescrizioni dell'art. 15 commi 9 e 10.

**NB2:** Destinazione sempre ammessa se ricompresa nell'attività alberghiera. Per attività esterne agli alberghi, nella sola sottozona Cd3 e per un unico intervento.

**RITENUTA** giustificata la richiesta avanzata dalla ditta GEO S.r.l. in quanto coerente con l'esigenza di completamento e varietà dei servizi offerti dall'edificio in fase di realizzazione, coerentemente con il contesto territoriale a prevalente vocazione turistico-ricettiva;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione dei locali di cui alla richiesta è necessario prevedere una ulteriore destinazione d'uso nella sottozona Cd3 ovvero la destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 8 lettera a) *per esercizi di vicinato e artigianato a servizio della residenza;*

**LETTO** il disposto degli artt. 14 e 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

**VALUTATO**, ai sensi dell'art. 14 *“Modifiche e varianti al PRG”* della legge regionale n. 11/1998, che la nuova destinazione d'uso da inserire nella Tabella CD2 delle NTA costituisce una variante di tipo non sostanziale;

**VISTA** la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e in particolare il disposto dell'art. 16 che disciplina la procedura per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG, e che si riporta di seguito:

#### Art. 16

*(Procedura per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)*

*1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 (b) o della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva*

informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.

3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

**TENUTO CONTO** che l'area interessata dalla variante è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

**VISTO CHE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 sopra citato, è stata inoltrata istanza di concertazione (a mezzo pec del 30.11.2015 ns. prot. n. 9072/X-9) all'Assessorato istruzione cultura – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, poi integrata con nostra lettera del 07.12.2015 (prot. n. 9255/X-9) a seguito di specifica richiesta dell'Assessorato (nota prot. n. 8765 del 04.12.2015, ns. rif. prot. n. 9217/X-9) e con la quale si chiedeva di ammettere la nuova destinazione d'uso per la sottozona Cd3 come proposto nella Tabella CD2 delle NTA:

**TABELLA CD2**

| <b>Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b>                         |                                         |                     |                               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>sottozona: Cd2 Vollon, Cd3 Estoul, Cd4 Fenilletaz</i>                                           |                                         |                     |                               |                                                          |
| destinazioni d'uso                                                                                 | interventi                              | strumenti attuativi | Sur quota minima              | Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100% |
| art. 10                                                                                            | artt. 8,9                               | art. 7              |                               |                                                          |
| Commi<br>8. lettera f) ristoranti e bar (NB2)<br>9. Attività turistiche ricettive<br>lettere a) g) | art.8 comma 1 lettera b)<br>punti 1, 2  | Pc<br>SCIA          | Quota prevalente<br>(min 60%) |                                                          |
| commi<br>5. Abitazione permanente o principale<br>6. Abitazione temporanea                         | art.8 comma 1 lettera b)<br>punti 1, 2, | Pc<br>SCIA          |                               | quota residua                                            |
| Comma<br>8. lettera a) esercizi di vicinato (NB3)                                                  | Art. 8 comma 1 lett. a)<br>recupero     |                     |                               |                                                          |

**NB1:** di cui all'art. 10 comma 6 e abitazione permanente principale di cui all'art. 10 comma 5 è vincolata alle prescrizioni dell'art. 15 commi 9 e 10.

**NB2:** Destinazione sempre ammessa se ricompresa nell'attività alberghiera. Per attività esterne agli alberghi, nella sola sottozona Cd3 e per un unico intervento.

**NB3:** Destinazione d'uso ammessa nella sola sottozona Cd3, per un'unica attività di noleggio sci all'interno di strutture esistenti

**TENUTO CONTO** che in data 23.12.2015 con nota prot. n. 9167 (ns rif. prot. n. 9698/X-9), l'Assessorato istruzione e cultura ha trasmesso l'esito della concertazione dal quale risulta che la variante è compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e non si sollevano obiezioni rispetto alla proposta comunale;

**AMMESSA** la nuova destinazione d'uso per esercizi di vicinato nella tabella CD2 delle Norme tecniche di attuazione secondo la seguente formulazione:

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

**VISTA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento così come previsto dall'art. 12 dello Statuto comunale vigente;

**CON VOTAZIONE** unanime espressa in forma palese

### **DELIBERA**

1. **DI CONDIVIDERE** le motivazioni in premessa alla presente;
2. **DI ADOTTARE** la variante non sostanziale al Piano regolatore generale con cui viene ammessa per la sottozona *Cd3 – Estoul* la nuova destinazione d'uso per “*esercizi di vicinato*” di cui al comma 8 lett. a) dell'art. 10 delle NTA e così come di seguito formulato nella tabella CD2 delle Norme tecniche di attuazione:

**TABELLA CD2**

| <b>Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato</b>                         |                                         |                     |                               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>sottozona: Cd2 Vollon, Cd3 Estoul, Cd4 Fenilletaz</i>                                           |                                         |                     |                               |                                                          |
| destinazioni d'uso                                                                                 | interventi                              | strumenti attuativi | Sur quota minima              | Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100% |
| art. 10                                                                                            | artt. 8,9                               | art. 7              |                               |                                                          |
| Commi<br>8. lettera f) ristoranti e bar (NB2)<br>9. Attività turistiche ricettive<br>lettere a) g) | art.8 comma 1 lettera b)<br>punti 1, 2  | Pc<br>SCIA          | Quota prevalente<br>(min 60%) |                                                          |
| commi<br>5. Abitazione permanente o principale<br>6. Abitazione temporanea                         | art.8 comma 1 lettera b)<br>punti 1, 2, | Pc<br>SCIA          |                               | quota residua                                            |
| Comma<br>8. lettera a) esercizi di vicinato (NB3)                                                  | Art. 8 comma 1 lett. a)<br>recupero     |                     |                               |                                                          |

**NB1:** di cui all'art. 10 comma 6 e abitazione permanente principale di cui all'art. 10 comma 5 è vincolata alle prescrizioni dell'art. 15 commi 9 e 10.

**NB2:** Destinazione sempre ammessa se ricompresa nell'attività alberghiera. Per attività esterne agli alberghi, nella sola sottozona Cd3 e per un unico intervento.

**NB3:** Destinazione d'uso ammessa nella sola sottozona Cd3, per un'unica attività di noleggio sci all'interno di strutture esistenti

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'ufficio Segreteria, affinché provveda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 16 della l.r. 11/1998 ovvero:
  - pubblicazione all'albo comunale;
  - deposito in pubblica visione presso gli uffici della Segreteria per quarantacinque giorni consecutivi e contestuale trasmissione di copia della variante adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni;

- trasmissione di comunicato agli organi di informazione a carattere locale e regionale per dare tempestiva informazione ai cittadini dell'avvenuta adozione della variante.

4. **DI PRENDERE ATTO** che chiunque avrà facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse sino allo scadere del termine dei quarantacinque giorni consecutivi di deposito presso gli uffici della Segreteria;

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale  
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 29/12/2015

F.to  
IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

---

---

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---